



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it
e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2012/2013
COMUNICATO UFFICIALE N° 181/C.D.T. 12
DEL 13 NOVEMBRE 2012

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Salvatore Palumbo e dall'Avv. Felice Blando, Componenti, con l'assistenza del Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componente anche f.f. di Segretario.

APPELLI

Procedimento n° 22/A

A.S.D. S. ALFIO CALCIO (CT) avverso perdita per 0 – 3, l'inibizione fino al 30/11/2012 al sig. Emanuele Alessandro, la squalifica per cinque gare al calciatore Sorbello Marco e l'ammenda di € 300,00 - Gara Campionato 2° Cat. Gir. G S. Alfio Calcio/Città S. Venerina del 21/10/2012 – C.U. N° 149 del 26/10/2012.

Con appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. S. Alfio Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata ed in particolare chiede a) che venga ristabilito il risultato conseguito in campo; b) l'annullamento della l'inibizione e della squalifica a carico dei propri tesserati; c) l'annullamento della sanzione pecuniaria.

All'udienza odierna è comparso il difensore della società il quale ha insistito nei motivi di cui in ricorso.

La Commissione Disciplinare visto il reclamo, preliminarmente rileva che lo stesso è inammissibile in quanto la Sig.ra Nucifora Angela è sprovvista dei poteri di rappresentanza, né la stessa ha sanato tale difetto di legittimazione all'udienza odierna.

Dal punto di vista normativo giova comunque ricordare che ai sensi dell'art.45 comma 2 C.G.S. il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo e la squalifica va

scontata nella giornata immediatamente successiva a quella nella quale è stato espulso anche senza che la stessa sia stata pubblicata sul C.U. per l'espresso disposto dell'art. 22 comma 2 C.G.S., il quale dispone che le sanzioni che comportino squalifiche devono essere scontate dal giorno immediatamente successivo a quello della pubblicazione del C.U., salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art.45 comma 2 C.G.S.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo in quanto inammissibile e dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata, disponendo la trasmissione degli atti all'AIA per quanto di propria competenza.

Procedimenti n°26/A-27/A (riuniti)

A.D. Per Scicli-P.G.S. OR.SA. (RG) avverso decisione del Giudice Sportivo Territoriale che ha assegnato gara perduta per 0-3 per entrambe le società nonché l'ammenda di € 300,00 cadauna - Gara 1^ categoria girone G A.D. Per Scicli/P.G.S. OR.SA. del 31/10/2012 – Comunicato Ufficiale 161 del 02/11/2012

Con tempestivi e rituali reclami, che vanno riuniti per connessione, le società in epigrafe hanno impugnato, per analoghe ragioni, le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale che ha loro inflitto gara perduta per 0-3 essendosi materializzata una "rissa" tale da determinare la cessazione della gara, e di avere, inoltre, sanzionato le società con l'ammenda di € 300,00 ciascuna.

Entrambe le società, attraverso i rispettivi scritti, chiedono la ripetizione della gara e la revoca della ammenda di € 300,00 in quanto non si sarebbe concretizzata alcuna rissa ma si sarebbe verificato solo un momento di tensione a seguito dell'espulsione di un calciatore della società A.D. Per Scicli.

La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il referto di gara, rileva che dal rapporto dell'arbitro non si riscontrano gli estremi della c.d. "rissa" essendosi quest'ultimo limitato a constatare una mischia che creava confusione tra i calciatori, nessuno dei quali identificato, che *"si stratonavano a vicenda"*. Va rilevato altresì che il direttore di gara ha assunto, nei momenti antecedenti alla sospensione, provvedimenti disciplinari a carico di calciatori di entrambe le società, che non hanno recato alcun pregiudizio alla propria incolumità.

Ritenuto che l'arbitro, prima di prendere la decisione di sospendere definitivamente la gara, non ha posto in essere, pur essendo nelle condizioni di farlo, alcuno dei provvedimenti previsti dal regolamento e meglio specificati nelle linee guida riportate nella pubblicazione edita dall' A.I.A. edizione 2011, ne consegue che i predetti reclami vanno accolti dovendosi disporre la ripetizione della gara. Di contro va respinta la richiesta di revoca delle sanzioni pecuniarie, in quanto ritenute congrue in relazione ai fatti posti in essere, anche in precedenza, dai tesserati di entrambe le società.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento dell'appello dispone la ripetizione della gara, confermando le sanzioni pecuniarie impugunate.

Per l'effetto dispone non addebitarsi ad entrambe le società la tassa reclamo.

Dispone altresì la trasmissione della presente decisione al Comitato Regionale Sicilia e al Comitato Regionale Arbitri per quanto di loro rispettiva competenza.

Procedimento n° 28/A

A.S.D. PRO GELA (CL) avverso omologazione gara Pro Gela/Harbur del 27/0/2012, l'inibizione fino al 20/11/2012 del sig. Caglià Antonino, la squalifica per tre gare del

calciatore Rapicavoli Antonio Filippo e l'ammenda di € 75,00 - Gara Campionato Calcio a 5 C1 Pro Gela/Harbur del 27/10/2012 – C.U. N° 156 C5/25 del 31/10/2012.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Pro Gela, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata ed in particolare chiede a) la ripetizione della gara stante l'evidente errore tecnico commesso dall'arbitro; b) la riduzione delle squalifiche a carico del sig. Rapicavoli e Caglià in quanto il loro comportamento è stato provocato dall'evidente ingiustizia patita; c) l'annullamento della sanzione pecuniaria.

La Commissione Disciplinare visto il reclamo, letto il rapporto di gara ed in particolare il relativo supplemento rileva che:

- 1) Per quanto riguarda la chiesta ripetizione della gara il reclamo è inammissibile sotto un duplice profilo in quanto: a) manca la prova dell'invio dei motivi di reclamo alla contro interessata Harbur ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 46 comma 5 e 38 comma 7 CGS; b) in ogni caso il reclamo è altresì inammissibile perché, pur essendo rilevabile d'ufficio l'evidente errore tecnico commesso dall'arbitro, la reclamante aveva l'onere, ai sensi del combinato disposto degli artt.46 comma 1 e 29 comma 3 CGS, di preannunciare il reclamo ragion per cui tale vizio procedurale non è oggi sanabile per il preciso disposto dell'art.36 comma 7 il quale dispone che:” *Con il reclamo di seconda istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo innanzi all'organo di prima istanza*”.
- 2) Parimenti inammissibile si appalesa il reclamo in ordine all'impugnazione dell'ammenda di € 75,00 e dell'inibizione a carico del sig. Caglià e ciò in ragione del preciso disposto dell'art. 45 comma 3 lett. b) e d) il quale prevede che non sono impugnabili l'inibizione di dirigenti ed allenatori fino ad un mese e le pene pecuniari fino ad € 150,00 per le società partecipanti ai campionati regionali di calcio a cinque.
- 3) Appare, di contro, meritevole l'impugnazione della squalifica a carico del calciatore Rapicavoli Antonio Filippo in quanto deve tenersi conto della circostanza che la reazione del calciatore è stata determinata da una decisione arbitrale abnorme che gli ha impedito di partecipare alla gara per come risulta, peraltro, dallo stesso rapporto arbitrale, ragion per cui la sanzione, anche in considerazione delle giornate comunque scontate, va rideterminata come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del reclamo proposto riduce a due gare la squalifica a carico del calciatore Rapicavoli Antonio Filippo per il resto dichiara inammissibile il reclamo

Stante il parziale accoglimento dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Procedimento n° 29/A

REAL S. VENERINA (CT) avverso squalifica per otto gare del calciatore Pandetta Giacomo – Gara Campionato Promozione Gir. C Enna/Real S. Venerina del 31/10/2012 - C.U. n° 161 del 02/11/2012

La Real S. Venerina, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione in epigrafe dando una versione riduttiva dei fatti addebitati al calciatore Pandetta Giacomo e chiedendo perciò una diminuzione della squalifica “in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame”.

La Commissione Disciplinare esaminato il referto di gara che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. C.G.S. viene posto a fondamento della decisione disciplinare, rileva che al 24' del 2° tempo l'arbitro ha annotato l'espulsione del calciatore Pandetta, assunta perché il predetto, dirigendosi verso il direttore di gara, gli ha rivolto un epiteto offensivo nel frattempo spintonandolo, senza tuttavia procurargli dolore.

I fatti addebitati, così come appaiono descritti e provati in referto, inducono ad una diversa considerazione della sanzione da applicarsi, trattandosi di episodio non regolamentare rimasto isolato, consistente in un'unica affermazione offensiva e non avendo l'unica spinta inferta al direttore di gara provocato alcun tipo di conseguenza. Sembrano pertanto plausibili le considerazioni difensive, che *"ad abundantiam"* evidenziano il tranquillo svolgersi della gara sia prima che dopo l'episodio in questione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale accoglie l'appello come sopra proposto e dispone contenersi in cinque gare la sanzione della squalifica a carico del calciatore Pandetta Giacomo.

Senza addebito di tassa.

Procedimento n° 32/A

A.S.D. CATTOLICA ERACLEA (AG) avverso squalifica fino al 31/10/2013 del calciatore Tutino Gery – Gara Prima categoria girone H Cattolica Eraclea/Prizzi del 31/10/2012 - C.U. n° 161 del 02/11/2012.

La Soc. A.S.D. Cattolica Eraclea, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione in epigrafe, dando una versione riduttiva dei fatti addebitati al calciatore Tutino Gery, puntando piuttosto sull'involontarietà dei fatti occorsi e chiedendo perciò una diminuzione della squalifica *"in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame"*. Chiede inoltre ai fini istruttori e se ritenuta opportuna, l'audizione del calciatore incolpato.

La Commissione Disciplinare esaminato il referto di gara che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. C.G.S. costituisce piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento, con esclusione di audizioni e confronti, rileva che al 44' del 2° tempo l'arbitro ha annotato l'espulsione del calciatore Tutino, assunta perché il predetto, dopo una decisione tecnica, gli tirava del terriccio colpendolo nel viso e nella divisa e successivamente dopo la notifica dell'espulsione reagiva colpendolo debolmente con uno schiaffetto al viso procurandogli leggero dolore.

I fatti addebitati, così come appaiono descritti e provati in referto, non consentono una diversa considerazione della sanzione da applicarsi, trattandosi di episodi non regolamentari reiterati e di una certa gravità, in ordine ai quali non possono trovare ingresso le considerazioni difensive sfornite di prova alcuna e neppure indirettamente riscontrabili dalla lettura degli atti di gara.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto; dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento n° 34/A

A.P.D. LEONFORTESE (EN) avverso squalifica per tre gare calciatore Trovato Davide - Gara Campionato Eccellenza Girone "A" Kamarat/Leonfortese del 04/11/2012 – C.U. N° 172 del 08/11/2012.

Con rituale e tempestivo appello, diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale, la Società A.P.D. Leonfortese, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata.

In particolare la reclamante, pur ammettendo il comportamento del proprio calciatore, chiede che la sanzione venga ridotta in ragione del fatto che si è trattato di un episodio singolo e circoscritto.

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale osserva che, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S., il referto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

In particolare dalla lettura del predetto referto si evince che il calciatore Trovato Davide è stato espulso unitamente al calciatore Scro Antonio della Soc. Kamarat per reciproci atti di violenza in danno dell'uno contro l'altro.

Nel merito l'appello non può trovare accoglimento in quanto la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua in relazione a quanto posto in essere dal Trovato, e non appare suscettibile di alcuna riduzione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l'appello appello proposto.
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

DEFERIMENTI

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Salvatore Palumbo e dall'Avv. Felice Blando, Componenti, con l'assistenza del Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componente anche f.f. di Segretario, nonché con l'intervento del sostituto Procuratore Federale, Avv. Giulia Saitta, si è riunita il giorno 13 Novembre 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni

Procedimento n. 17/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. BARRAVECCHIA SALVATORE (Presidente A.C.D. Città di Vittoria)

A.C.D. CITTA' DI VITTORIA

La Procura Federale, con nota 2149/1136 pf11-12 SS/mg del 17/10/2012 ha deferito il sig. Barravecchia Salvatore nella sua qualità di Presidente dell'A.C.D. Città di Vittoria per la violazione dell'art. 1 commi 1 del CGS in relazione all'art. 38 comma 1 delle N.O.I.F. e la società ACD Citta di Vittoria a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire note difensive.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione, a carico del sig. Barravecchia Salvatore, Presidente dell'A.C.D. Città di Vittoria, l'inibizione per mesi tre nonché l'ammenda di € 800,00 (ottocento/00) a carico dell'A.C.D. Città di Vittoria. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare risulta accertato, senza ombra di dubbio, dalla documentazione in atti che l'A.C.D. Città di Vittoria ha utilizzato, nel periodo compreso tra l'8/2/2012 ed il 29/4/2012, quale allenatore il sig. Campanella Giovanni (vedasi distinte delle rispettive gare) senza che lo stesso fosse tesserato per la suddetta società.

In ragione di quanto sopra va ritenuto responsabile di detta condotta il sig. Barravecchia Salvatore poichè, nella sua qualità di Presidente dell'A.C.D. Città di Vittoria, ha consentito al sig. Campanella Giovanni di svolgere l'attività di allenatore a favore della società da lui rappresentata pur non essendone tesserato.

Conseguentemente va sanzionata l'A.C.D. Città di Vittoria sia sotto il profilo della responsabilità diretta in relazione alla condotta ascrivibile al proprio Presidente ma anche a titolo di responsabilità oggettiva in relazione alla condotta del proprio tecnico tratto, anch'esso, a giudizio con separato procedimento.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale

Visti gli artt. 1 commi 1 e 4 CGS e 19 comma 1 lett.f) infligge al sig. Barravecchia Salvatore l'inibizione per mesi uno;

Visti gli artt. 4 comma 1 e 2 e 18 comma 1 lett. b) applica all'A.C.D. Città di Vittoria l'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 13/11/2012

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**